

FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA

CODICE ETICO

**Il presente documento approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "La Notte della Taranta",
rappresenta i valori in cui la Fondazione si riconosce e che applica nel raggiungimento
della sua missione e nell'esercizio delle proprie attività**

INDICE

Premessa

1. Forme di applicazione e destinatari
2. Principi generali
3. Comportamento nei rapporti con terzi
4. Doveri di informazione di violazioni
5. Obblighi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Autorità
6. Amministrazione societaria - Riservatezza
7. Disposizioni sanzionatorie
8. Comitato di Vigilanza
9. Comunicazione Codice Etico
10. Disposizioni finali

Premessa

La Fondazione La Notte della Taranta (di seguito denominata "Fondazione"), costituita con atto del Notaio dott. Alfredo Positano del 27/08/2008 – Repertorio n°131664, Raccolta n°49338 - esplica la propria attività nel settore culturale e musicale, con la missione di *"realizzare azioni positive in favore di manifestazioni culturali, musicali, sociali e di comunicazione, e più in particolare di progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul fenomeno del tarantismo, delle tradizioni grike e salentine, con particolare riferimento alla musica popolare"*.

La Fondazione con il presente Codice Etico (di seguito "*Codice*"), intende formalmente adottare principi di legittimità, congruità, equità, trasparenza, diligenza, imparzialità, onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, lealtà e buona fede cui uniformare il proprio comportamento. L'attuazione dei principi contenuti nel *Codice* è volta a produrre significative e positive influenze sul piano pubblico della reputazione e del giudizio della Fondazione, nel convincimento che l'etica nella gestione degli affari, dei rapporti con terzi e il favorire un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori, siano di decisiva importanza per raggiungere i propri obiettivi e tutelare la propria immagine e rispettabilità. L'orientamento all'etica è valore fondamentale per la credibilità dei comportamenti della Fondazione verso le istituzioni, i Soci, il personale, i collaboratori, gli utenti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico, anche internazionale in cui opera.

Articolo 1 - Forme di applicazione e destinatari

1.1 - I principi e le disposizioni del presente *Codice* sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli organi sociali (amministratori, sindaci, direttore generale), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato e per tutti coloro che, a diverso titolo, operano con la Fondazione (collaboratori, consulenti e agenti) e che costituiscono, quindi, i destinatari del presente *Codice*, di seguito definiti unitamente "Destinatari".

1.2 - La Fondazione porterà il *Codice* a conoscenza dei fornitori, degli appaltatori e dei partner commerciali che rientrano nella sfera di attività della Fondazione, nonché di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entreranno in rapporto con essa, richiedendo anche a loro uguale vincolo di rispetto dei principi contenuti nel *Codice*.

Articolo 2 - Principi generali

2.1 - La Fondazione esercita la propria attività nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nel territorio dello Stato in cui opera e nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede, onestà, trasparenza nei confronti dei clienti, nei confronti degli Enti pubblici o privati e nei confronti dei destinatari in generale, con i quali intrattenga rapporti di qualsivoglia genere.

La Fondazione impronta la sua attività al rigoroso rispetto delle normative del codice civile.

2.2 - Tutti i rapporti con i clienti, appaltatori, fornitori, partner commerciali, mezzi di comunicazione, devono essere caratterizzati da lealtà e correttezza. Sono vietati condotte collusive, tentativi di corruzione, favori, pressioni e raccomandazioni verso terzi, per ottenere vantaggi per sé o per la Fondazione.

2.3 - I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori esterni e gli agenti costituiscono un elemento indispensabile per la crescita ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, che è impegnata a stimolare e valorizzare le risorse umane di cui si avvale.

2.4 - La Fondazione offre pari opportunità di lavoro a tutti i dirigenti e i dipendenti sulla base delle qualifiche professionali e delle attitudini di ciascuno, senza alcuna discriminazione sociale, religiosa, politica e sindacale, di sesso, razza, età e lingua.

2.5 - La Fondazione provvede alla predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e di tutela della salute di chiunque li utilizzi, garantendo, altresì, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

2.6 - Il Codice Etico adottato dalla Fondazione tiene conto del dibattito aperto dalla Commissione Europea con comunicazione del 2 luglio 2002 in tema di responsabilità sociale delle imprese.

2.7 - I Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attenersi ai principi contenuti nel *Codice* e ad osservare le procedure e le disposizioni interne adottate dalla Fondazione in conformità ai principi stessi.

Articolo 3 - Comportamento nei rapporti con terzi

3.1 - I criteri di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza ispirano tutti i rapporti posti in essere dalla Fondazione nel proprio interesse o vantaggio.

3.2 - Nessuno dei Destinatari del *Codice*, anche se soggetto a illecite pressioni, può fare o promettere dazioni di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Fondazione. Nei rapporti con i terzi è altresì vietato offrire o accettare omaggi, benefici diretti o indiretti, regali e ospitalità, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e comunque che siano di natura e valore tali da compromettere l'immagine dell'azienda e da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

3.3 - L'amministratore, il sindaco, il dipendente o il collaboratore esterno che, in ragione dell'esercizio della propria attività, riceva omaggi o altre forme di beneficio, in contrasto con quanto indicato al punto 3.2, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o beneficio e dare immediata informazione al Comitato di Vigilanza direttamente o per il tramite del superiore gerarchico o referente.

3.4 - L'attività commerciale o di sponsorship, diretta o tramite società o agenti a tale fine incaricati, deve svolgersi nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge, nel rispetto di una concorrenza corretta e leale, nel regolare contesto di procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 - I rapporti di affari con la committenza pubblica e privata, devono essere improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione.

3.6 - Le eventuali attività di sponsorizzazione che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad organismi che offrano garanzie di qualità e serietà.

Articolo 4 - Dovere di informazione di violazioni

4.1 - Qualora l'amministratore, il sindaco, il dirigente, il dipendente o il collaboratore esterno venga a conoscenza di situazioni illegali, commesse a vantaggio o nell'interesse della Fondazione, o contrarie ai principi contenuti nel presente *Codice*, le segnalerà al Comitato di Vigilanza, direttamente o per il tramite del superiore gerarchico o referente. Il Comitato di Vigilanza svolgerà le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute e promuoverà le iniziative più opportune ivi incluse le proposte di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie, quando applicabili, secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

E' in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.2 - La mancata osservanza del dovere di informazione disciplinato dal presente articolo 4 può comportare l'applicazione di sanzioni da parte della Fondazione, quando applicabili, secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

4.3 - I dirigenti e i dipendenti, a tutti i livelli, devono mantenere tra loro rapporti improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere d'informazione sopradescritto a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

Articolo 5 – Obblighi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con la Pubblica Autorità

5.1 - I Destinatari sono obbligati a tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione e con la Pubblica Autorità. I Destinatari non dovranno porre in essere comportamenti o compiere atti in contrasto con norme di legge e/o che possano integrare i reati di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico.

5.2 - Sono vietati nel modo più rigoroso pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di terzi per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione e della Pubblica Autorità e comunque al di fuori delle specifiche procedure aziendali. Sono ugualmente vietati i medesimi comportamenti da parte dei Destinatari per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

5.3 - Qualora un amministratore, sindaco, dirigente, dipendente o collaboratore esterno riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione e della Pubblica Autorità, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare il Comitato di Vigilanza direttamente o per il tramite del superiore gerarchico o referente.

5.4 - Alle spese di rappresentanza e/o agli omaggi che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni con i soggetti indicati agli articoli sub 5.1 e 5.2, non sono applicate le disposizioni degli articoli del presente Capitolo, purché non violino disposizioni di legge.

Articolo 6 - Amministrazione societaria – Riservatezza

6.1 - I Destinatari devono tutti rispettare scrupolosamente gli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, osservare i principi del *Codice* e le disposizioni particolari di cui al presente capitolo.

6.2 - Tutti i Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti e delle procedure aziendali. Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni costituiscono un valore fondamentale per la Fondazione, anche al fine di garantire ai soci e ai terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale, finanziaria dell'impresa.

6.3 - I Destinatari devono astenersi dal porre in essere operazioni in conflitto d'interesse con la Fondazione, al di fuori di quanto previsto dalla Legge e/o dalla normativa interna, o in pregiudizio dei creditori.

6.4 - Ogni informazione relativa alla Fondazione o alla sua attività o affari, che non sia di pubblico dominio e della quale i Destinatari siano a conoscenza, deve considerarsi riservata.

I Destinatari devono adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni e adottare altresì una condotta improntata alla massima riservatezza anche al di fuori dell'orario di lavoro.

6.5 - I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e più in generale le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere tenuti solo dai soggetti o dalle funzioni a ciò espressamente preposte o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida di: chiarezza, completezza, veridicità e correttezza; i rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge e del *Codice*, con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Fondazione.

Articolo 7 - Disposizioni sanzionatorie

7.1 - La violazione delle norme del *Codice* da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento del danno se la violazione abbia arrecato danno diretto o indiretto alla Fondazione.

7.2 - L'osservanza del *Codice* da parte dei dirigenti e dei dipendenti ed il loro impegno a rispettare i doveri di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto secondo buona fede sono richiesti anche in relazione e per gli effetti indicati all'art.2104 del codice civile.

Ogni violazione, da parte dei dirigenti e dei dipendenti, al presente Codice potrà comportare misure sanzionatorie, quando applicabili, secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

Le violazioni delle norme del Codice da parte dei componenti degli organi sociali possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato nonché il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

La violazione delle norme del Codice da parte dei collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, appaltatori, partner commerciali potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con conseguente risoluzione dei relativi rapporti contrattuali (contratti, incarichi, appalti, ecc.), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Le leggi e gli atti equiparati che incidono e fanno riferimento sui principi, sui criteri e sulle regole di condotta e sui provvedimenti sanzionatori contenuti nel presente Codice Etico hanno effetto cogente ad integrazione e modificazione di tale Codice Etico, ancorché non espressamente richiamati.

Articolo 8 – Comitato di Vigilanza

8.1 - per una concreta applicazione dei principi espressi nel Codice Etico e per assicurarne una reale efficacia è previsto il Comitato di Vigilanza che è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; esso si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

8.2 - Il Comitato di Vigilanza:

- individua le modalità più opportune per garantire la diffusione del Codice presso i destinatari;
- ascolta le parti interessate e contribuisce alla risoluzione dei dubbi interpretativi;
- vigila sul rispetto del Codice Etico, anche acquisendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria;
- adotta le disposizioni sanzionatorie con atto motivato, comunicandolo ai destinatari ed al Presidente del CdA della Fondazione.

8.3 - Il Comitato di Vigilanza delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

8.4 - Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato; si riunisce almeno due volte l'anno ovvero quando almeno due membri lo richiedono.

Articolo 9 - Comunicazione del Codice Etico

9.1 - Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione, anche tramite il proprio sito Internet.

Articolo 10 - Disposizioni finali

10.1 - Il Codice Etico, adottato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2012 data di ultimo aggiornamento.

10.2 - Ogni integrazione, ampliamento e/o modifica del *Codice* dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata con tempestività ai Destinatari.

Melpignano, 31 Marzo 2012